

P  
Prot. 34518  
30/12/2020



## COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Area Metropolitana di Napoli

Corpo di Polizia Municipale

Tel.0818930415-

polizialecomunesanastasia@pec.comunesantanastasia.it

Ordinanza n. 245 del 30/12/2020

Oggetto: divieto di accensione di fuochi di artificio e di utilizzo e sparo di petardi e mortaretti nel territorio comunale nel periodo dal 31/12/2020 al 06/01/2021.

### CONSIDERATO:

- che durante le festività natalizie ed in particolare nella notte tra il 31 Dicembre ed il 01 Gennaio è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza comporta un oggettivo pericolo essendo tali dispositivi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti e che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali e pirotecnici;

### DATO ATTO:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero lancio di razzi può essere causa di disagio per i cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artefizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano facendo anche appello al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva,

**RILEVATO**, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che I Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

**RITENUTO**, pertanto, necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

**VISTO** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n.773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonchè l'art.101 de Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTI** gli artt. 650 e 703 del C.P.;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTA** la legge n.125 del 24/7/2008 e la legge n.94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art.54, comma 2 de D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**VISTA** la legge 689/1981

## ORDINA

Dal 31/12/2019 al 06/01/2020 sono vietati su tutto il territorio comunale, l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi;

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs 267/2000 con sanzione amministrativa pecunaria da euro 100,00 ad € 5000,00 ed il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga:

-Resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Sant'Anastasia;

-Notificata al Comando di Polizia Municipale , alla Locale Stazione Carabinieri ed al Commissariato di Ponticelli ;

-Trasmessa al Signor Prefetto di Napoli

### AVVERTE

a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque i. abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs n.104/2010:

-Presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R. Campania;

-Presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

-A norma dell'art.8 della legge 07/08/1990 n.241 recante:"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento è il Magg. Pasquale Maione, responsabile del Settore Vigilanza.

Sant'Anastasia, 30/12/2020



IL SINDACO  
IL SINDACO  
*Dr. Carmine Esposito*  
*Carmine Esposito*